ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4892 del 06/12/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5026 del 05/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici in pubblica fognatura [4]
   - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

3 Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

4 Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

5 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]

5. Obbliga la società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa, c.f e p.iva. 01494430356, avente sede legale in comune di Bibbiano (RE), via Vittorio Veneto n° 2-2/a e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10 ha presentato in data 05/08/2016[8] al Suap del comune di Castel San Pietro Terme una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di manutenzione e movimentazione contenitori rifiuti urbani.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività produttiva redatta in data 27/07/2016 da tecnico competente in acustica ambientale. L'azienda presenta inoltre, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, una domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività di "Verniciatura di oggetti vari in metallo e/o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti non superiore a 50 kg/giorno" regolamentata, per prescrizioni e limiti di emissione, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.7 dell'allegato 4 alla delibera stessa.

In data 25/10/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castel San Pietro Terme relativo alla valutazione di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura [9] .

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad €156,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.02.04.01);

---

6 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

8 Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/15274 del 11/08/2016, **pratica SINADOC n° 26413 del 2016**

9 Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/20163 del 25/10/2016

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura secondo il parere del Comune di Castel San Pietro Terme riportato in allegato B
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica senza fissare prescrizioni.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa - comune di Castel San Pietro Terme –

loc. Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi degli artt. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di manutenzione e movimentazione contenitori rifiuti urbani svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Pietro Terme, Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punto7 (Verniciatura di oggetti vari in metallo e/o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti non superiore a 50 kg/giorno) della DGR n°2236/09 e smi:

1. La società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI 1 - 2
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm^3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm^3

- Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	**Indicatori di attività**	**Quantitativo (kg/mese)**
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	**Funzionamento impianti**	**Giorni di funzionamento/mese**
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi

Note

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto del limiti di concentrazione stabiliti e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
- In sede di messa a regime degli impianti di cui ai punti di emissione 1 e 2 dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punti di emissione, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE Spa - comune di Castel San Pietro Terme -

loc. Osteria Grande, via Sardegna n° 2- 6- 8- 10

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi e prescrizioni

Scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura,

Tale tipologia di scarico è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si allega il parere del comune di Castel San Pietro Terme che costituisce parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 05/08/2016 al n. 16870 di protocollo Pratica n. 15/AUA/16

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 05/08/2016 al numero 16870 di protocollo, Ditta ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) Via Sardegna n. 2-6-8-10 - **Pratica SUAP n. 15/AUA/16.**
PARERE

Vista l'AUA in oggetto relativa alle matrici:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in forma semplificata (art. 272, co.2 D.Lgs. 152/2006) e
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, co 4°6 L. 447/14995);

Visto il parere di ARPAE – Distretto territoriale di Imola, sinadoc 26413/2016, pervenuto al prot. n. 22336 del 20/10/2016, relativo alla matrice impatto acustico, con esito favorevole;

Visti i titoli abilitativi presentati agli atti che dimostrano la conformità edilizia ed urbanistica dei locali ove è insediata la ditta richiedente l'AUA, fermo restando la necessità di presentare la richiesta di conformità edilizia ed agibilità dei locali, ai sensi della vigente L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.;

Considerato che le uniche acque reflue recapitanti in pubblica fognatura sono di tipo refluo-domestico in quanto provenienti dai bagni esistenti e che le acque reflue prodotte dall'attività di verniciatura vengono riciclate all' 85% e smaltite come rifiuto tramite ditta specializzata, mentre per la restante parte di attività non vengono prodotte acque reflue industriali, né acque di dilavamento piazzali;

Dato atto pertanto che le acque descritte non costituiscono matrice ambientale;

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Castel S. Pietro Terme, ..25..OTT..2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMBIENTE
(Ing. Mario Colombo)

COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.